



5.5.7

1805 NAPOLEON I DECREE SYSTEM AND POSTAL RATES 1805

MISCELLANEOUS DOCUMENTS REGARDING POSTAL HISTORY FROM VARIOUS ARCHIVES Kingdom of Italy Napoleonic period



NAPOLEONE I. Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,

Imperatore de' Francesi e Re d'Italia. EUGENIO Vice-Re d'Italia, Arcicancelliere di Stato dell'Impero Francese, a tutti quelli che vedranno le presenti,

isti gli articoli 84. 85. e 86. Sezioni III. IV. e V. Titolo IX. della Legge 17. Luglio 1805. Sul rapporto del Ministro delle Finanze del giorno 1.4. Agosto p. p. N. 9. Sentito il Consiglio di Stato

Noi abbiamo in virtù dell'Autorità che Ci è stata delegata dall'Altissimo, ed Augustissimo Imperatore e Re NAPOLEONE I. nostro graziosissimo Sovrano decretato ed ordinato quanto s

TITOLO PRIMO

Della Franchigia e del Contrassegno.

Art. 1. La Franchigia è l'esenzione dal pagamento della Tassa delle lettere, e pieghi, che l'esente riceve indistintamente. 2. Il Contrassegno è l'esenzione, che comunica chi gode del Contras-

segno a quelli, che ricevono le lettere contrassegnate. 3. Godono della franchigia illimitata

I Ministri,

21 18:23

Il Segretario di Stato.

4. Godono della franchigia limitata alle lettere nascenti nel Regno

I Presidenti dei Collegj Elettorali, e del Corpo Legislativo durante la loro seduta,

I Direttori generali incaricati delle seguenti amministrazioni Dell' Istruzione Pubblica Delle Acque, Ponti, Strade ec. Della Polizia Delle Dogane Del Censo Dell' Ufficio di liquidazione del Debito pubblico Del Monte Napoleone Del Lotto 5 Della Zecca Del Demanio, e Diritti riuniti Dei Sali, Tabacchi, Polveri, e Dazj di consumo Delle Poste ind which is and the se

I Prefetti

I Vice-Prefetti La Contabilità nazionale ? in nome collettivo

5. Godono del contrassegno le Autorità nominate negli articoli 3., e 4. scrivendo ad altre Autorità, o Funzionarj pubblici, non meno che agli Ufficj, ed Amministrazioni da esse rispettivamente dipendenti. 6. Chiunque scrive alle Autorità e Funzionari nominati negli articoli 3. e 4. dovrà necessariamente affrancare la lettera nell'atto d'impostarla. Sono eccettuati dall' obbligo di affrancare gli Uffici, e le Amministrazioni scrivendo a quelli di dette Autorita, e Funzionarj da cui dipendono; quando nell'indirizzo, oltre le parole d'officio, vi sia la marca particolare, che verrà per questo solo effetto rimessa à ciascono di questi Ufficj ed Amministrazioni . DE ELETE 101 7. Il contrassegno si farà con una stampiglia indicante l'Autorità, che ne gode. La custodia, e l'uso della stampiglia non potra essere confidato, che ad una persona, che ne risponde.

8. E' prosbito di comprendere ne' pacchetti spediti a chi gode la franchigia, o con contrassegno veruna lettera, o cosa altra qualunque estranea al servizio, o indirizzata ad individui non godenti franchigia. Il contravventore è multato colla pena di lire tre per ogni oncia e pel minore peso in proporzione.

9. Le Autorità, Uffici, e Funzionarj pubblici non godenti il diritto di franchigia dovranno pagare in contanti l'importo delle lettere, e pieghi agli Ufficj delle Poste, salvo il bonifico che potesse loro com-· Petere dai Ministri, da cui dipendeno. 10. Éccettuate le esenzioni competenti a' Militari, le quali verranno re-golate con ispeciale decreto, cessa ogfil altra esenzione non speci-ficata nel presente Decreto.

ino Sevieno decretare ed anémato que

OTITOLOLOLUT

Delle lettere, che vengono dall' Estero, e vi vanno.

11. La Tassa delle Lettere, che vengono dall' Estero è divisa in due classi. La prima risguarda le lettere e pieghi, che vengono da Provincie estere limitrofe col Regno.

- -zerta seconda le lettere, e pieghi provenienti da Provincie estere
- 12. La Tassa della prima classe è di soldi 24., la Tassa della seconda è di soldi 32. per ogni oncia.
- 13. Le lettere, che partono da un luogo del Regno, e vanno ad altro luogo del Regno transitando per altro Ufficio estero, sono considerate come provenienti dallo Stato estero, d'onde l'Ufficio della Posta le

27.

Per

qı \mathbf{Per}

liiPer

1

Per (Per (

20

26

1.j. Le lettere, che vanno all' Estero pagano d'impostatura soldi 12. per

15. Le lettere, che vengono portate da fuori Stato nel Territorio del Regno per mezzo di Ufficj esteri convenzionati pagano la Tassa di soldi 16. l'oncia, oltre i carichi, e sborsi stipulati nelle convenzioni. 16. Gli articoli 81. 82. e 83. Sezione III. Titolo IX. della Legge 17. Luglio sono comuni alle Lettere, e pieghi contemplati nel presente Titolo.

TITOLO III.

Porto, e consegna de' gruppi e pacchi.

17. I gruppi di danaro, e paechi di merci, che si trasportano per mezzo degli Ufficj Postali sono soggetti alle ispezioni, ed ai diritti di consegna, e di porto, oltre i diritti daziarj se vi è luogo.

- 18. I diritti di consegna si pagano da chi rimette i gruppi, e pacchi alla Posta, e da chi li riceve.
- 19. I diritti di porto si pagano da chi riceve i gruppi, e pacchi, salva la facoltà di affrancarli a chi li rimette.

17

- 20. I diritti di consegna, e porto per i gruppi, e pacchi tanto circolanti nel Regno, che provenienti dall'Estero, o all'Estero diretti sono regolati secondo le Tariffe (A) (B) annesse al presente Decreto.
- 21. Sono esenti dalle Tasse di porto è consegna le Autorità e Funzionarj nominati negli articoli 3 e 4 ristrettivamente però agli oggetti d'Ufficio.
- 22. I gruppi, e pacchi, che venendo col mezzo degli Ufficj delle Poste estere ritornano all'Estero per mezzo di Corrieri Italiani pagano i prezzi di convenzione, più la Tassa della circolazione interna.
- 23. Le merci provenienti dall'Estero per essere trasportate nuovamente all' Estero col mezzo de' Corrieri Italiani godranno per ora il ribasso di un sesto sulla Tassa di porto.
- 24. I gruppi, e pacchi contenenti cose preziose pagano secondo il valore denunziato, ed ammesso, e pagano come oro od argento, secondo che all' uno, più che all'altro si avvicinano nel volume, e nel peso.
- 25. I pacchi voluminosi, e leggieri continuano ad essere ridotti al peso comune mediante la misura, ritenuto, che il braccio cubo di Milano è stimato pesare libbre cento settantadue, e pagheranno il peso risultato, secondo la Tariffa.
- 26. Colle Staffette ordinarie, e con quelle, che gli Ufficj postali spediscono a comodo de' particolari, non si trasportano nè gruppi di danaro, nè pacchi voluminosi, e merci di valore, ammeno che non appartengano ai particolari, dai quali sono spediti, nel qual caso saranno a loro rischio.

TITOLO IV.

. A Disposizione generale? a con a con incitad

27. Nelle parti, che non sono contrarie alla Legge 17. Luglio 1805., ed al presente Decreto, si asserveranno fino a nuovo provvedimento le disposizioni della Legge 5. Nevoso anno IX.

Dato dal Reale Palazzo di Monza il 21. Settembre 1805.

IL PRINCIPE EUGENIO.

Per il Vice-Re

Il Consigliere Segretario di Stato L. VACCARI.

TARIFFA A.

DEP T DIDITTI DI CONCEDEN

PER I DIRITTI DI CONSEGNA.

and the standard stand	411		
Per ogni gruppo di danaro dalla più piccola somma sino alle lire cin- quanta inclusive . Lir. Per ogni gruppo di somma maggiore dalle lire cinquanta sino alle lir. 300. inclusive	»	5	
Per ogni somma maggiore di lire venti in lire venti s'accresce di "»	>>	10	-
Per ogni pacco di merci sino alle libbre dieci inclusive pagasi »	»	I	-
Per ogni peso maggiore di libbro duo in libb	»	10	-
Per ogni peso maggiore di libbre due in libbre due s'accresce di	"	I	-
Le frazioni di peso e prezzo cedono d'favore della cassa postale.		х -	
		1998.19 No. 1991.19	

	TAR PER I DIR	IFFA TTIDII	B. PORTO.		
Indicazione	erg ₂ annes		TA	SSA	
degli Articoli		PER L'		DALL' FOTOS	U COME ALL' BL DECRETO
Piccoli (Gruppi d'oro		limitrofo	Da Dipart im- a Dipartim non limitrofo	Prima Classe	2.a Classe
per egni euro	ed argento dalla più pic alle lir. 50. inclusive 50 smo alle lir. 300. inclus ento di lir 50. in lir. 50 ima tassa di	Crols	,, 5 -		» 10 -
Argento Gruppi d' Argento	Del valore maggine di	"""" 2 <i>Lir</i> " 5 –	" 3 - " 7 6	" 4 - " 10 -	" 6 - " 15 -
Merletti Merletti fini miner	ncia peso lordo, e il peso m	» » To	" 1 5 -	I	1 50 -
e Bijuuterie (Orologerie, e Bio	itanti o la	" 3 15 ~ 5 " " 5 - "	¹² 6 7 7 6 ",	10 - 11 10 - 11	5 -
Commestibili	recedenti di on. 12 peso lordo Ni man		2 6 I	10 - 2	5
porto de' queli si pa Speditore	bori, il d'una libbra.		15 – I	» <u> </u>	
Le frazioni di peso e prez	740	⁹ 12 6 ₉	17 6 1	2 6 1	-J2 6

Certificato conforme Il Consigliere Segretario di Stato L. VACCARI.

